

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici in Modena il giorno tredici del mese di marzo (13/03/2014) alle ore 15:09, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Pighi Giorgio	Sindaco	SI	22	Gorrieri Franca	SI
2	Liotti Caterina Rita	Presidente	SI	23	Guerzoni Giulio	SI
3	Vecchi Olga	Vice Presidente	SI	24	Leoni Andrea	SI
4	Andreana Michele		SI	25	Maienza Rossella	SI
5	Artioli Enrico		SI	26	Morandi Adolfo	SI
6	Barcaiuolo Michele		SI	27	Morini Giulia	SI
7	Bellei Sandro		SI	28	Pellacani Gian Carlo	SI
8	Bianchini Walter		SI	29	Pini Luigi Alberto	SI
9	Campioli Giancarlo		SI	30	Poppi Sandra	SI
10	Caporioni Ingrid		SI	31	Ricci Federico	SI
11	Cavani Fabrizio		SI	32	Rimini Stefano	SI
12	Celloni Sergio		NO	33	Rocco Francesco	SI
13	Codeluppi Claudia		SI	34	Rossi Eugenia	NO
14	Cornia Cinzia		SI	35	Rossi Fabio	SI
15	Cottrino Salvatore		SI	36	Rossi Nicola	SI
16	Dori Maurizio		SI	37	Sala Elisa	SI
17	Ferraresi Paolo		SI	38	Santoro Luigia	SI
18	Galli Andrea		SI	39	Taddei Pier Luigi	SI
19	Garagnani William		SI	40	Trande Paolo	SI
20	Glorioso Gian Domenico		SI	41	Urbelli Giuliana	SI
21	Goldoni Stefano		SI			

e gli Assessori:

1	Alperoli Roberto	NO	6	Marino Antonino	NO
2	Arletti Simona	SI	7	Nordi Marcella	SI
3	Boschini Giuseppe	SI	8	Poggi Fabio	SI
4	Giacobazzi Gabriele	NO	9	Prampolini Stefano	SI
5	Maletti Francesca	NO	10	Querzé Adriana	SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Caterina Rita Liotti pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 21

Prot. Gen: 2014 / 14443 - FR - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE REGOLAMENTARE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

(Relatore Assessore Boschini)

Con riferimento alla presentazione del “Documento Unico di Programmazione 2014/2016 - Bilancio di previsione armonizzato 2014 - 2016 (ex D.Lgs. 118/2011 - Schemi sperimentali ex D.P.C.M. 28/12/2011) - Programma triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016” avvenuta in data 20/02/2014, al dibattito intervenuto in data odierna riportato sul documento prot. 27589/2014 ed agli emendamenti approvati in data odierna, allegati parte integrante al verbale della seduta consiliare, in particolare l'emendamento n. 5 prot. 27815 presentato dal sindaco Giorgio Pighi, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, comprensiva di quanto previsto dal citato emendamento, che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 36

Consiglieri votanti: 36

Favorevoli 25: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Maienza, Morini, Pini, Ricci, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli ed il sindaco Pighi.

Contrari 11: i consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Bianchini, Cavani, Ferraresi, Galli, Morandi, Pellacani, Poppi, Santoro, Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Celloni, Leoni, Rossi E., Rossi N., Taddei.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, negli ultimi vent'anni e più, l'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito forti cambiamenti ed evoluzioni normative, dettati principalmente dalla necessità di trovare risorse per le finanze pubbliche e di introdurre correttivi volti a rendere più equo un prelievo fiscale connotato dalla rigida natura patrimoniale, che non tiene conto delle situazioni soggettive reddituali; evoluzione, di cui si vuole qui brevemente ripercorrere la storicità:

- nel 1992 con il Decreto Legge n. 333/1992 venne introdotta l'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) che prevedeva in via d'urgenza, per un anno, una specifica imposizione sul possesso di immobili al fine di risanare le finanze pubbliche;

- nel 1993 con il Decreto Legislativo n. 504/1992, approvato a fine anno (30 dicembre '92), fu istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI) che, pur tacciata sin dalle origini di eccezioni di costituzionalità, ha di fatto sostituito in modo permanente il precedente e straordinario prelievo immobiliare fino al 2011, ultimo anno di vigenza dell'ICI;

- nel 2011 con il Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23 che conteneva “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” in attuazione della Legge n. 42 del 5.05.2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, si è devoluto ai Comuni la fiscalità immobiliare relativamente agli immobili ubicati nei loro territori, attribuendo secondo i termini e le modalità previsti il gettito o le quote di gettito derivanti da alcune imposte erariali e catastali; ed in particolare si è introdotta, originariamente con decorrenza 2014, una nuova forma di imposizione fiscale

locale, l'imposta municipale propria (IMU), che tuttavia presenta, in generale, gli stessi presupposti impositivi della precedente imposta ICI ovvero prevede un'analogia imposizione fiscale sul possesso di beni immobili, sui terreni, sulle aree edificabili e sui fabbricati, diversi però dall'abitazione principale;

- nel 2012 è stata anticipata in via sperimentale, con un decreto correttivo d'urgenza di fine anno 2011, il Decreto Legge 06-12-2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (art. 13), meglio ricordato come il Decreto Salva Italia, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni, l'introduzione e l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che reintroduceva l'applicazione dell'imposta al possesso di tutti gli immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Premesso altresì che nel 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, si è ulteriormente previsto con il Decreto Legge 21.05.2013 n. 54, convertito nella Legge 18.07.2013 n. 85, *la sospensione* del versamento in acconto del 16 giugno differendolo al 16 settembre 2013 e con il Decreto Legge 31.08.2013 n. 102, convertito nella Legge 28.10.2013 n. 124, *la non debenza* della prima rata *in acconto*: per le abitazioni principali e relative pertinenze, per le unità immobiliari ad esse assimilate e per i terreni agricoli e i fabbricati rurali; si è introdotta una nuova *non debenza d'imposta* della rata del saldo per i fabbricati costruiti dalle imprese e non venduti, i cosiddetti "beni merce"; inoltre si è riconosciuta, con il Decreto Legge 30.11.2013, n. 133 convertito nella Legge 29.01.2014 n. 5, anche per il saldo *la non debenza* dell'imu per le categorie di immobili suindicate, per le quali però è stata contestualmente prevista la cosiddetta "*Mini-Imu*" cioè il pagamento di una parte residuale d'imposta pari al 40% calcolata sulla differenza d'imposta annua determinata ad aliquota deliberata dai Comuni e a quella di base stabilita dallo Stato.

Vista la Legge n. 147 di Stabilità 2014, approvata a fine anno (27 dicembre) 2013, che ha completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo: l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:

- 1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- 2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal Comune, quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, l'assistenza sociale ecc., dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni principali come definite nella normativa imu;
- 3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile.

Considerato che l'evoluzione normativa tributaria ripercorsa sino ad oggi, partendo dall'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) introdotta per un solo anno nel 1992, sostituita l'anno dopo nel 1993 dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), per addivenire nel 2012 all'imposta municipale propria (IMU), è stata costantemente caratterizzata da urgenze e da straordinarietà volte a dettare misure contingenti per risanare le finanze pubbliche fino ad arrivare all'attuale e nuovo assetto fiscale dell'imposta unica comunale (IUC), comprensiva della già nota e più volte ridefinita imposta municipale (imu), che da tributo originariamente sperimentale diventa ora definitivo, dell'imposizione per i servizi indivisibili (tasi) e della tassazione per i rifiuti (tari), nell'intento legislativo di conferire agli

Enti Locali uno strumento ad uso proprio per fare la politica fiscale più adeguata e coerente alla realtà del proprio territorio e del tessuto sociale in esso presente;

Considerato altresì che il nuovo tributo comunale, come così giuridicamente configurato, è regolato da tre distinte discipline: quella dell'imposta municipale propria per l'IMU, quella specifica del tributo per i servizi indivisibili - che per alcuni aspetti richiama espressamente la disciplina imu - per la TASI e quella altrettanto specifica del tributo sui rifiuti - che ricalca la disciplina Tares - per la TARI; ed esso, per come è articolato, presenta un elemento del tutto innovativo costituito dal combinato prelievo imu-tasi, contraddistinto dalla stessa base imponibile, quella dell'imposta municipale e dal quasi identico presupposto impositivo che riguarda, fatta eccezione per le abitazioni principali, gli stessi immobili sui quali grava sostanzialmente un duplice adempimento fiscale per le dichiarazioni e i pagamenti;

Si ritiene quanto mai opportuno e necessario, pur nell'incertezza normativa di questo unico tributo appena nato, con particolare riguardo alla componente relativa all'imposizione per i servizi indivisibili, ed in attesa di chiarimenti applicativi volti a specificare gli ambiti e i criteri di attuazione delle disposizioni di legge emanate, adottare con il presente atto, dalla natura regolamentare, misure concrete della disciplina comunale, naturalmente in via integrativa della disciplina nazionale, in modo da consentire ai cittadini di assolvere agli adempimenti fiscali, assicurando contestualmente al Comune la riscossione delle entrate tributarie necessarie a finanziare l'erogazione dei servizi pubblici alla propria comunità;

Dato atto che per l'anno 2014 è attribuito a livello nazionale ai Comuni un contributo di 500 milioni di euro, che per il Comune di Modena si traduce nella quota spettante di euro 2.2 milioni di euro, in considerazione dei gettiti standard ed effettivi dell'imu e del gettito standard della tasi; contributo finalizzato a finanziare la previsione di detrazioni dalla Tasi a favore dell'abitazione principale e relative pertinenze;

Tenuto quindi conto della quota di contributo spettante, della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, si propone di approvare, nel rispetto dei criteri fissati dalle singole leggi di riferimento, una manovra tributaria che comporti principalmente, di fatto, un'unica imposizione fiscale sugli immobili che nel contempo costituiscono presupposto impositivo per l'applicazione sia dell'IMU che della Tasi, operando come segue.

Per la TASI:

- azzerando l'aliquota di base dell'1 per mille del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per gli immobili siti nel Comune di Modena, che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell' imu;
- prevedendo invece le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per gli immobili, che non costituiscono presupposto impositivo dell'IMU, quali sono le abitazioni principali (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze e gli immobili strumentali all'attività agricola. Le misure delle aliquote sono state fissate nel rispetto del vincolo di legge in base al quale la somma delle aliquote Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia d'immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- definendo per le abitazioni principali una detrazione d'imposta fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le rendite catastali uguali od inferiori ad euro 320,00 e pari alla

metà dell'imposta dovuta per le rendite catastali superiori ad euro 320,00 e fino ad euro 400,00;

- stabilendo il pagamento in due rate semestrali, la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; stesse scadenze dell'imu, in quanto essendo tale tributo definito dalla stessa base imponibile e quindi determinato con le medesime modalità dell'imu si ritiene più agevole per i cittadini e le associazioni di riferimento effettuare contestualmente i relativi adempimenti fiscali, senza ulteriori aggravii economici in quanto gli adempimenti vengono comunque effettuati come in passato ma oggi per titoli tributari diversi.
- individuando analiticamente i servizi indivisibili coi relativi costi a copertura dei quali è diretto il gettito del tributo.

Per l'IMU:

- prevedendo diverse aliquote per gli immobili, che non pagano la Tasi per effetto dell'azzeramento, differenziandole per quanto consentito dalla stima di gettito complessivo agli effetti degli equilibri di bilancio con particolare riguardo alla destinazione ed utilizzo sociale o d'impresa dell'immobile; nonché per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, che continuano invece per legge ad essere assoggettate all'imu, confermandone la detrazione di base prevista dalla legge. Anche qui le misure delle aliquote sono state fissate nel rispetto dei "range" fissati dalla legge.

Vista la Nota Anci-Emilia Romagna prot. n. 36 dell'11 febbraio 2014;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16;

Preso altresì atto degli ambiti normativi, fissati dalle leggi di riferimento ovvero dalla Legge 27.12.2013, n. 147 (comma 676) che stabilisce che l'aliquota di base della Tasi pari all'1 per mille può essere ridotta fino all'azzeramento e dall'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge n.214 del 22.12.2011 come modificato dalla Legge n. 44 del 26.04.2012 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, secondo cui le aliquote possono essere differenziate anche con riferimento a determinate categorie di immobili, ai sensi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamati sia la Legge 27.12.2013, n. 147 (comma 702) sia il Decreto Legislativo n. 23/2011 (art. 14, comma 6) che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria;

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali dal 28 febbraio, previsto con decreto del 13 dicembre 2013, al 30 aprile 2014;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere dei Revisori dei Conti assunto al prot. 17194 del 12/2/2014;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nelle sedute del 12 febbraio e 11 marzo 2014;

D e l i b e r a

- di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal **2014** l'imposta unica comunale (**IUC**) composta dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (**TASI**) e dalla tassa sui rifiuti (**TARI**) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- di determinare, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1996 e successive modificazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalle Leggi di riferimento, per l'anno 2014 le aliquote, le detrazioni e di stabilire i termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, **ferme restando** per quanto qui non contemplato **le singole discipline legislative di riferimento**:

per il tributo **IMU** :

- di determinare:

1. l'aliquota di base nella misura del **10,6** per mille per:

- le **aree fabbricabili**;
- i **terreni**;

- i fabbricati diversi dalle fattispecie sottoriportate.

2. l'aliquota del **6** per mille per l'**abitazione principale** e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale **A1, A/8 e A9**, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, applicando lo stesso trattamento fiscale, l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996.
3. l'aliquota del **7,2** per mille per:
 - gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative **ptinenze concessi in locazione** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento **alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998**. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.
 - gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative **ptinenze concessi in locazione per almeno 12 mesi a studenti fuori sede** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento **alle condizioni definite dagli accordi locali di cui**

all'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.

4. l'aliquota del **10,2** per gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare e relative **pertinenze occupati da parente, di primo grado in linea retta, del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento**, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio e non sia titolare di diritti reali nè in quota nè in nuda proprietà su alloggi, ivi compreso quello di dimora e residenza, nel Comune di Modena. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, i requisiti di parentela e le condizioni del patrimonio immobiliare del parente, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

5. l'aliquota del **4** per mille per:
 - gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze **concessi in locazione** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento, secondo le condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, **al Comune** nell'ambito del Servizio "**Agenzia Casa**". Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

6. l'aliquota del **5** per mille per:
 - gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare e relative pertinenze, appartenenti alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, **dati in locazione, su indicazione del Comune**, a nuclei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente in condizioni di particolare emergenza abitativa, con canoni di affitto pari o inferiori a quelli concordati ai sensi della Legge n. 431/1998 e per gli **alloggi** e relative pertinenze di **altri Enti pubblici** regolarmente assegnati per soddisfare esigenze

sociali abitative. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

- gli **alloggi** adibiti ad abitazione principale, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare e relative pertinenze **regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi Case Popolari** (Acer) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salvo che non rientrino nella definizione di “alloggi sociali” ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008, di cui al successivo paragrafo del tributo Tasi. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'alloggio si applica la detrazione di euro 200,00 ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2013 come modificato dalla lett. d) del comma 707 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 . La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.
7. l'aliquota del **10,2** per mille per i fabbricati, compresi quelli in leasing, in cui è svolta attività d'impresa, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali **A/10, C/1, C/3, C/4** e nel Gruppo **D**. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dello stesso e l'esercizio dell'attività d'impresa, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.
 8. l'aliquota dell'**8,6** per mille per i fabbricati, in cui è svolta **direttamente** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi attività d'impresa, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali **A/10, C/1, C/3, C/4** e nel Gruppo **D**, **esclusi i fabbricati** classificati nella categoria catastale **D/5** che si ricomprendono nel precedente punto 7. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dello stesso e il requisito dello svolgimento diretto dell'attività d'impresa, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.
- di dare pertanto atto che tra i fabbricati diversi che non rientrano tra le fattispecie indicate, ai quali è applicabile l'aliquota di base, si ricomprendono a titolo di esempio, non esaustivo, gli alloggi locati a canone libero o comunque occupati con un titolo diverso dalla locazione o tenuti a disposizione dal proprietario o titolare di diritti reali di godimento;

- di stabilire l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria, che per i fabbricati di categoria catastale D riguarda la sola quota Comune, in virtù dell'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 nei confronti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) costituite ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale 12.03.2003, n. 2. L'esenzione pertanto non opera nei confronti della quota d'imposta riservata allo Stato per i fabbricati di categoria catastale D.

per il tributo **TASI** :

- di **stabilire** il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- di dare atto che per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo cioè il titolare di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di **stabilire** la rispettiva **quota di versamento** nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:

- > 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- > 10 per cento per l'occupante.

- di **ridurre l'aliquota di base** prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) **fino all'azzeramento** ovvero di azzerarla per tutti gli immobili siti nel Comune di Modena **ad eccezione** di quelli sottoriportati, per i quali si determina:

1. l'aliquota del **2,5** per mille per:

- **l'abitazione principale** e relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende, come definita ai fini dell'imposta municipale, l'alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Per le **sole unità immobiliari** adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, si riconosce la seguente detrazione:

- **pari** all'imposta dovuta per le rendite catastali uguali o inferiori ad euro 320;
- **pari alla metà** dell'imposta dovuta per le rendite catastali superiori a euro 320 e fino ad euro 400;

Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata solo la rendita catastale dell'alloggio. Per imposta dovuta s'intende invece l'imposta comprensiva anche delle relative pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la

destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- di applicare lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale, con l'applicazione dell'aliquota e detrazione d'imposta, se spettante, di cui al precedente punto 1, anche per i fabbricati ad essa assimilati dalla Legge o dal Comune, di seguito indicati e per i quali si riconosce la soggettività passiva all'adempimento dell'obbligazione tributaria, nei soggetti sottoindividuati:

- gli **alloggi** e relative pertinenze **delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa** adibiti ed effettivamente utilizzati ad abitazione principale dei soci assegnatari. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
- un **unico immobile** e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
- l'**unità immobiliare** e relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996 .

- di prevedere l'aliquota del **2,5** per mille per:

- l'**alloggio della casa coniugale** e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. La detrazione d'imposta, di cui al precedente punto 1, spetta soltanto se l'unità immobiliare è effettivamente utilizzata quale abitazione principale del coniuge assegnatario.
- i **fabbricati** e relative pertinenze, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Per pertinenze

s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. La detrazione d'imposta, di cui al precedente punto 1, spetta soltanto se l'unità immobiliare è effettivamente utilizzata quale abitazione principale da parte dell'assegnatario.

2. l'aliquota dell'**1** per mille per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni.

- di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo approvato nel 2012, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare complessivo pari a 28.292.712,00 (mln) così ripartito:

Servizi di:

1. pubblica sicurezza e vigilanza locale	euro 11.235.544,00
2. illuminazione pubblica	euro 5.528.420,00
3. anagrafe e servizi cimiteriali	euro 1.834.679,00
4. manutenzione del verde pubblico	euro 2.265.001,00
5. manutenzione stradale	euro 3.449.602,00
6. tutela edifici ed aree comunali	euro 2.801.466,00
8. trasporto pubblico	euro 1.178.000,00

- di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014;

- di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

- di dare altresì atto che il trattamento fiscale (tariffe, riduzioni ecc.) della tassa sui rifiuti (TARI) sarà adottato con separata deliberazione consiliare;

- di prevedere per l'anno 2014, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 78.026.736 così imputata:

- euro 65.512.141,00 Risorsa 1011000 Cap. 101 "IMU - Imposta Municipale" del Bilancio di Previsione 2014
- euro 12.514.595,00 Risorsa 1011000 Cap. 102 "Tributo sui servizi indivisibili Tasi" del Bilancio di Previsione 2014.

Indi, al fine di consentire ai contribuenti di effettuare nei termini di legge gli adempimenti d'imposta, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 36

Consiglieri votanti: 36

Favorevoli 25: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Maienza, Morini, Pini, Ricci, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli ed il sindaco Pighi.

Contrari 11: i consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Bianchini, Cavani, Ferraresi, Galli, Morandi, Pellacani, Poppi, Santoro, Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Celloni, Leoni, Rossi E., Rossi N., Taddei.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Caterina Rita Liotti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 19/03/2014

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

C O M U N E D I M O D E N A
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 13/03/2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE REGOLAMENTARE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
f.to Dott. Carlo Casari

Modena, 11/3/2014

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo
f.to Dott. Carlo Casari

Modena, 11/3/2014

Assessore proponente
f.to Giuseppe Boschini